



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

Fax 06 94315355

C.F. 02838140586

P.IVA 01124241009

www.comune.grottaferrata.roma.it

info@comune.grottaferrata.roma.it

Prot 67028

Del 28/12/2015

Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici- tranne quelli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - nei giorni 31 Dicembre 2015 e 1 gennaio 2016.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VERIFICATO che :

- tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;
- tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune ai sensi dell'art.3 del DPR 31.3.1979 è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul territorio;

RITENUTO che:

- il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art.54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art.1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Grottaferrata;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di accensione ed i lanci di fuochi d'artificio – tranne quelli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni del 31 Dicembre 2015 e 1 gennaio 2016.

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legge 18/08/2000, n. 267.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt.13 e 20 della Legge 689/1981.

RACCOMANDA

Di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietato, richiedano perizia nel loro impiego e/o comportino un minimo livello di pericolo.

Di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire.

RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di che trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, tutte le occasioni di festa e/o di divertimento collettivo non siano funestate da incidenti.

DISPONE

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza in particolare per vigilare e contrastare la vendita dei materiali non conformi a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, con particolare riferimento all'art 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori;

COMUNICA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni al TAR competente ai sensi della D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Dott. Giampiero Fontana

